

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANETTA, CAMPA, CIRO ALFANO, BUONTEMPO, COLLAVINI, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, DI TEODORO, GALLO, GRIMALDI, LIOTTA, LISI, LUCCHESI, MASINI, MEREU, MILANATO, MILANESE, MORETTI, OSVALDO NAPOLI, ORICCHIO, PANIZ, PAOLONE, PATRIA, PEZZELLA, POLLEDRI, RAMPONI, ROMANO, SANTORI, SANZA, SAVO, SPINA DIANA, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA, ZORZATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale

Presentata il 18 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le bande musicali, i cori e i gruppi folcloristici musicali rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città.

Essi sono, altresì, attraverso la comune passione per la musica, strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti e anziani, contribuendo ad allontanare i giovani, in particolare, da tentazioni meno commendevoli.

La loro presenza e i loro interventi rendono vivace ogni manifestazione pubblica di festa, creando momenti di felicità indistintamente per bambini, giovani e anziani, così come sono un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative o patriottiche oppure per contribuire alla riflessione in-

teriore e alla condoglianza nei momenti tristi della collettività.

Infine, bande musicali, cori e gruppi folcloristici musicali contribuiscono, in maniera determinante, alla diffusione della conoscenza e della pratica musicale tradizionale degli strumenti a fiato e a percussione, in una società che tende sempre di più alla cultura musicale moderna.

Oggi in Italia le formazioni musicali amatoriali sono, però, neglette, non sono indirizzate né promosse e vivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.

La legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40, prevede la concessione di contributi a favore di complessi bandistici a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento ovvero che svolgono almeno 150 concerti annui in Italia e all'estero. Tuttavia si rende necessario pre-

disporre una disciplina che, partendo dal riconoscimento della musica popolare bandistica, folcloristica e corale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionali, offra un quadro normativo di riferimento di tutela e promozione della musica popolare. Nella XIII legislatura era stata approvato dal Senato della Repubblica, un disegno di legge molto ambizioso recante « Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali » (vedi atti Senato numeri 2619, 755, 1547 e 2821), nel quale la musica popolare amatoriale dei cori e delle bande aveva trovato un modesto generico accenno solo grazie ad emendamenti presentati dall'opposizione.

La presente proposta di legge intende, quindi, porre rimedio al persistere di una negligenza da parte dello Stato che dura

da oltre trent'anni nei confronti della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale secondo una filosofia che prevede, in sintesi:

la definizione delle peculiarità dell'« associazione musicale popolare » e i conseguenti incentivi nonché agevolazioni statali;

la promozione dell'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie;

l'istituzione della « Giornata nazionale della musica popolare » e l'incentivazione degli scambi con analoghi complessi musicali stranieri e nazionali;

la salvaguardia delle competenze regionali e delle province autonome in materia, in ossequio al dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni — Principi generali).

1. Ai fini della presente legge si intenda per:

a) musica popolare, la musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale come definita al comma 2;

b) associazioni musicali popolari, le associazioni musicali popolari amatoriali bandistiche, folcloristiche e corali di cui all'articolo 3.

2. La musica popolare bandistica, folcloristica e corale comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 3.

3. La Repubblica riconosce la musica popolare quale elemento fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e tutela la libertà artistica delle bande, dei cori e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

ART. 2.

(Competenze).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali promuove:

a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;

b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di musica popolare.

ART. 3.

(Associazioni musicali popolari).

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di « associazione musicale popolare bandistica, folcloristica e corale » è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta della associazione medesima, previa presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, lettera f).

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i criteri di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, l'associazione musicale deve:

a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione dell'attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;

b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme tradizionale;

c) programmare ed attuare un'attività minima di otto manifestazioni annuali;

d) disporre di una sede, di proprietà o a disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l'attività d'insegnamento e per le prove;

e) avere come direttore artistico un professore di musica diplomato in conservatorio, ovvero che abbia superato il trentacinquesimo anno di età e acquisito esperienza come direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni non consecutivi;

f) essere riconosciuta dal consiglio del comune ove ha sede l'associazione, ovvero dal consiglio circoscrizionale nelle grandi città, quale associazione di interesse comunale.

4. La qualifica di associazione musicale popolare è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 1.

ART. 4.

(Formazione).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) promuove l'istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;

b) favorisce ed incentiva, con appositi contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo, compresi i portatori di *handicap*, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.

ART. 5.

(Giornata nazionale della musica popolare).

1. È istituita la «Giornata nazionale della musica popolare», da celebrare la seconda domenica di giugno.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con le regioni e con le province autonome, promuove l'organizzazione annuale delle manifestazioni cele-

brative della Giornata nazionale della musica popolare.

ART. 6.

(Musica popolare europea ed internazionale).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

ART. 7.

(Agevolazioni e contributi).

1. Alle associazioni musicali popolari è assegnato nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento.

2. Alle associazioni musicali popolari sono concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni e nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:

a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;

b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza di corsi statali di musica;

c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore degli insegnanti e sull'acquisto di strumenti e altro materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei complessi musicali.

3. Le agevolazioni e i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.

ART. 8.

(Oneri finanziari).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il « Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale », la cui dotazione è pari a 1.500.000 euro annui da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Abrogazioni).

1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0031230